

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

PRIMA Sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Governatori - Presidente

dott. Monica Tarchi - Giudice Relatore

dott. Serena Alinari - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12761/2020 promossa da:

S.B. (C.F.: (...)), nata a F. il (...) e residente in S. F., Via T. T. n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. ...

RICORRENTE

Contro

L.R. (C.F. (...)), nato a P. il (...) ed ivi residente in Via I. n. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. ...
dall'Avv. ...

RESISTENTE

Oggetto: Separazione Giudiziale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 25/11/2020 e regolarmente notificato, S.B., premesso di aver contratto matrimonio civile in Sesto Fiorentino (FI) il 19/06/1997 con L.R., trascritto all'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Anno 1998, atto n.33, P. I, dal quale è

nato il figlio M.R. (...), ha adito il Tribunale di Firenze al fine di ottenere la separazione personale dal coniuge ex art. 151 c.c., chiedendo la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali alle condizioni riportate in epigrafe; con comparsa di costituzione e risposta depositata in PCT in data 02/07/2021 si è costituito L.R. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ut supra trascritte; all'esito dell'udienza presidenziale del 13/07/2021, il Presidente delegato, dopo aver sentito le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 24/07/2021 ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali nulla ha disposto in ordine all'assegnazione dell'ex casa familiare, di esclusiva proprietà della ricorrente S.B. e in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne M. in quanto già economicamente autosufficiente, ponendo l'obbligo per il R. di versare alla B. a titolo di mantenimento del coniuge la somma di e. 550,00 mensili; infine, ha nominato sé stesso G.I. e ha fissato udienza di comparizione (non personale) delle parti; avanti al G.I., la causa è proseguita per l'istruttoria con l'acquisizione di prove documentali ed esami testimoniali fino a quando, all'udienza dell'8/11/2022, le parti hanno concluso come da fogli di pc depositati in PCT, di tal che il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, che sono state ritualmente depositate.

2. Separazione personale dei coniugi

Osserva il Tribunale che sussistono le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione personale dei coniugi, in quanto dal tenore del ricorso e della comparsa di costituzione, oltre che dalle dichiarazioni rese dai coniugi in sede presidenziale, emerge la sussistenza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, come comprovata dalla circostanza per cui già in epoca antecedente alla comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dell'autorizzazione a vivere separati, i coniugi hanno condotto vite autonome; inoltre, il permanere ininterrotto della convivenza nei mesi precedenti l'instaurazione del giudizio, come dichiarato dalle parti in sede presidenziale, nonché la continuazione dello stesso sono di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare; ne consegue, che sussistono i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi.

3. Addebito della separazione

La ricorrente S.B. ha formulato domanda di addebito della separazione a carico del marito L.R., deducendo la violazione dei doveri morali e materiali nascenti del matrimonio elencati dall'art. 143 c.c. rappresentati dall'abbandono improvviso della casa coniugale e dalla successiva irreperibilità del R.: in particolare, la B. ha riferito che il marito, dopo averla informata nel giugno 2020 che doveva spostarsi a lavorare a Milano per un periodo di tempo indeterminato, ha chiuso il conto cointestato ad ambo i coniugi, dal quale la donna attingeva per le proprie necessità di vita e si sarebbe reso irreperibile, salvo effettuare chiamate saltuarie e inviare con cadenza mensile l'importo di e. 500,00 sul conto corrente postale della moglie; la B. ha, peraltro, evidenziato che tale abbandono risulta aggravata dalla circostanza che la donna è soggetto psichiatrico con una invalidità riconosciuta nella misura del 100%, e che con la ricorrente è rimasto a convivere il figlio M., all'epoca privo di

occupazione e dedito alla consumazione di sostanze stupefacenti; di converso, il R. ha negato ogni responsabilità in ordine alla scaturigine della crisi coniugale, asserendo che l'unione coniugale è stata posta in crisi dall'impossibilità di gestione della patologia cui è affetta la ricorrente, il che ha reso sempre più difficile la convivenza, fino a diventare completamente intollerabile, indipendentemente dalla volontà dei coniugi.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che, ai fini dell'addebito della separazione, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, "la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei medesimi coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; deve, pertanto, essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente causato il fallimento della convivenza" (Cass. Civ., sez. I, n. 2740/2008): pertanto, è onere del coniuge richiedente l'addebito provare la sussistenza di un nesso di causalità tra l'asserita violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza con il coniuge.

Nel caso di specie, osserva il Tribunale che all'esito dell'istruttoria svolta la ricorrente non ha fornito prova idonea a dimostrare l'asserita violazione dei doveri matrimoniali da parte del marito, dovendosi evidenziare di converso che, alla luce dell'allegazione da parte della stessa ricorrente della raccomandata inviata dal proprio legale al R., quest'ultimo ha motivato a suo tempo l'allontanamento dalla casa coniugale per la necessità di svolgere un incarico lavorativo presso un cantiere sito in M., circostanza della quale la B. era stata resa edotta, confermando il proprio impegno a far fronte al sostentamento economico della moglie attraverso il versamento di un importo mensile di e. 500,00 sul conto corrente cointestato dei coniugi (all. 4 ricorso); peraltro, la stessa ricorrente ha evidenziato che, ad onta della successiva chiusura del suddetto conto cointestato, il R. ha continuato ad accreditare la somma di e. 500,00 sul conto personale della moglie, la quale non è mai stata, pertanto, privata del necessario sostentamento economico, nonostante l'insanabile frattura tra i coniugi determinata dalla progressiva ingravescenza della malattia mentale della B.; pertanto, alla luce di quanto esposto, non risulta ravvisabile il censurato abbandono del tetto coniugale da parte del marito con successiva sua irreperibilità, quanto piuttosto un distacco anche geografico tra i coniugi, connesso alla maturata decisione del R. di porre termine alla convivenza coniugale, stante la sua incapacità di continuare a sopportare le conseguenze dei problemi psichiatrici dei quali è affetta da anni la B.; osserva, peraltro, il Tribunale che nemmeno risulta contestata in giudizio la patologia clinica di cui soffre la B., alla quale è stata diagnosticato un disturbo bipolare di tipo II innestato su un assetto psichico connotato da un disturbo dipendente di personalità come evidenziato nella relazione del 2020 redatta dal medico psichiatra dott. B. (v. all. 2 al ricorso), il quale ha certificato che: "Le abilità sociali, relazionali e lavorative appaiono, ad oggi, ampiamente compromesse. (...) La paziente in buona sostanza appare assolvere ad una autosufficienza solamente nella quotidianità esistenziale, riuscendo ad assolvere solamente i bisogni personali (mangiare, bere, igiene personale, cucinare, tutelare solamente i personali bisogni elementari)", tale per cui la Commissione medica legale dell'A. ha riconosciuto in data 19/12/2016 alla B. un'invalidità civile del 100% (non soggetta a revisione); di converso, deve rilevarsi che il convenuto L.R. non ha negato la propria incapacità a gestire oltre la patologia psichica della B. che ha reso nel corso degli

anni sempre più difficile la convivenza fino a diventare per l'uomo insopportabile, dovendosi dare atto - come sopra evidenziato - che il R. non ha mancato di informare la moglie del proprio allontanamento dalla casa coniugale e ha continuato ad assisterla economicamente con un contributo mensile di e. 500,00 accreditato direttamente sul conto corrente postale intestato alla B..

Pertanto, avuto riguardo al fatto che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha affermato che, se da un lato non si può ritenere responsabile della separazione il coniuge infermo di mente, dall'altro, la criticità di tale patologia non consente di addebitare la separazione all'altro coniuge risultato incapace di convivere e di gestire le imprevedibili condotte determinate dalla malattia del coniuge (Cass. n. 3452 del 1983; Trib. Milano, sez. IX civ., sent. 2 aprile 2014), non si ravvisano i presupposti per addebitare la separazione a carico del R., di tal chè la domanda di addebito formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.

Assegno di mantenimento per il coniuge.

Parte ricorrente ha chiesto di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad e. 700,00 mensili, evidenziando di non avere alcun reddito da lavoro e di essere titolare solo di una pensione di invalidità pari a circa e. 290,00 mensili; di converso, il resistente si è opposto al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, chiedendo - in denegata ipotesi - che l'importo dell'assegno separabile eventualmente riconosciuto dal Tribunale in favore della moglie venga quantificato in e. 200,00 mensili.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il diritto all'assegno di mantenimento a vantaggio del coniuge economicamente svantaggiato ha come presupposto l'assenza di titolarità di redditi adeguati che consentano alla parte di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 15.01.2018, n. 770): nel caso di specie, va rilevato che, dal confronto delle rispettive situazioni economico/reddituali delle parti, emerge che: L.R. ha dichiarato nell'anno 2021 un reddito annuale lordo di e. 25.962,00 (v. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), pari - una volta detratti e. 4649,94 a titolo Irpef ed e. 369,76 quale addizionale regionale - a circa e. 20.942,30 annui netti, corrispondenti ad e. 1.745,19 netti mensili; il convenuto sostiene, inoltre, un canone di locazione di e. 530,00 ed una rata mensile di finanziamento F. dell'importo di e. 218,50 (iniziata ad aprile 2019 e scadente ad aprile 2026), di talché il proprio mensile netto residuo risulta pari ad e. 996,50 mensili; di converso, la B. non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi, essendo titolare della sola pensione di invalidità di circa e. 290,00 mensili, che risulta nel suo complesso inferiore alla soglia minima di reddito che fa scattare l'onere di presentazione della dichiarazione dei redditi, la stessa, peraltro, non sopporta alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa, essendo rimasta a vivere nella casa di sua esclusiva proprietà posta in Sesto Fiorentino, Piazza ...; la stessa risulta, inoltre, impossibilitata a poter svolgere una qualsiasi attività lavorativa in ragione della propria invalidità ed essendo tenuta all'assunzione di farmaci (neurolettici, tranquillanti, antidepressivi) che ne compromettono grandemente le capacità di reazione agli eventi; pertanto, tenuto conto del differenziale reddituale sopra evidenziato, il Tribunale ritiene di dover fissare in e. 350,00 mensili il contributo dovuto dal R. per il mantenimento del coniuge, da versare alla B. entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente postale della donna, oltre rivalutazione annuale secondo i parametri Istat.

Domanda di risarcimento del danno endofamiliare

Quanto alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare formulata dalla ricorrente, il Tribunale rileva che l'art. 40 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi; di conseguenza, è esclusa la possibilità del "*simultaneus processus*", nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare \ avere (e quindi di restituzione e \ o pagamento di somme di divisione mobiliare e \ o immobiliare ecc.), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e \ o divorzio e come tali sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003); peraltro, in sede conclusiva, la ricorrente non ha insistito per l'accoglimento della domanda, dichiarandosi remissiva ad una sua eventuale declaratoria di inammissibilità, di talché tale domanda risulta essere stata rinunciata: ne consegue, che non vi è luogo a provvedere sul punto da parte del Tribunale.

Spese di lite del giudizio principale e del giudizio di reclamo

Quanto alle spese di lite del giudizio principale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in ragione della soccombenza parziale reciproca sul quantum dell'assegno separatile, con soccombenza di S.B. sulla domanda di addebito e di L.R. nel giudizio incidentale di reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- pronuncia la separazione tra i coniugi S.B. e L.R. - matrimonio celebrato con rito civile nel Comune di Sesto Fiorentino (FI) il 19/06/1997, trascritto all'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune nel registro degli Atti di Matrimonio dell'Anno 1998, atto n.33, P I;
- - rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da S.B.;
- pone a carico di L.R. l'onere di corrispondere a titolo di assegno separatile in favore di S.B. la somma di e. 350,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente postale intestato al coniuge, oltre rivalutazione annuale secondo i parametri Istat;

- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno endofamiliare avanzata da S.B.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Manda la Cancelleria per gli incumbenti di competenza.

Conclusione

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 25 febbraio 2023 su relazione della dott.ssa Tarchi.

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2023.